C.U.B. POSTE

APPUNTI E SPUNTI SU PENSIONI E FONDO SOLIDARIETA'

La legge Fornero sulle pensioni prevede:

Pensione anticipata:
1- si può andare in pensione in base ai contributi a prescindere dal'età
2- se non si sono compiuti 62 anni di età scattano le penalità – 1% per i primi due anni e 2% sugli anni successivi.
Pensione di vecchiaia:
si va in pensione al raggiungimento dell'età prevista indipendentemente dai contributi versati.

I requisiti per le due possibilità di accesso alla pensione variano nel tempo in base alle aspettative di vita.
Per le donne è prevista la possibilità di accesso alla pensione al compimento del 57 ° anno di età con un minimo di 35 anni di contributi. Nel qual caso l'assegno pensionistico verrà calcolato con il sistema contributivo (circa 30% in meno dell'assegno spettante con il sistema retributivo).

Alcune variazioni sono state immesse dalla legge 24 del 2012.
Per le pensioni anticipate fino al 31/12/2017 vengono tolte le penalità ma solo per chi ha contributi derivanti da giornate di effettivo lavoro. Cioè vengono tolti dal conteggio le assenze e i contributi figurativi come il riscatto di laurea, maternità facoltativa, cassa integrazione straordinaria, contributi volontari etc., tranne la maternità obbligatoria, la malattia, il servizio militare e la cassa integrazione ordinaria.
Dopo l'intervento del Parlamento nel 2013 vengono conteggiate come presenze anche le giornate per donazione del sangue e forse (è in discussione in Parlamento) le assenze in base alla L. 104.
Dal 1/1/2018 cessa questa opportunità e chi vuole andare prima dei 62 anni dovrà subire le penalità previste dalla Fornero.

FONDO SOLIDARIETA'

L'accordo tra azienda e sindacati è stato firmato il 27/6/2013.
Si è in attesa del decreto interministeriale di attuazione.
-Il fondo resta attivo per 10 anni. Ciò vuol dire che ai lavoratori interessati si potrà erogare per un massimo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art.5 comma 3 dell'accordo).
-Verrà fatta una graduatoria dei lavoratori interessati, in base al periodo di copertura del fondo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, sia per età che per contributi (art. 9)-
-Il fondo provvede al versamento dei contributi, in ogni caso, all'assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Ai lavoratori che accedono al fondo spetta:
1- " l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia" (art. 10 comma 8) per 12 mensilità.
2 - sulle somme erogate e sul TFR verranno applicate le aliquote pari al 50% di quelle in vigore, salvo al saldo finale (art 17 comma 4 bis dpr 22/12/86 n° 917 e DGL 2/9/97 n° 314).

Queste sono in sintesi le parti importanti della riforma delle pensioni del governo Monti e del ministro Fornero, con il beneplacido di tutti i partiti e dei sindacati concertativi. Il nostro giudizio è estremamente negativo perché obbliga tutti i lavoratori a rimandare l'accesso alla pensione di parecchi anni (dai 4 ai 7), con pesanti ricadute sull'occupazione nel tentativo di far pagare la crisi economica agli strati più deboli della società.

CUB-POSTE Milano

Dicembre 2013